



Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013





Cenni introduttivi

- Proroga detrazione fiscale precedente al 31 dicembre 2013.
- Innalzamento percentuale di detrazione dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.
- Le agevolazioni si applicano anche sostituendo impianto di riscaldamento e scaldacqua tradizionali con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
- Dal 1 gennaio 2014 (1 luglio 2014 per i condomini) l'agevolazione sarà sostituita con detrazione fiscale del 36% prevista per spese di ristrutturazione edilizia.



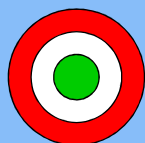
Alcune disposizioni degli ultimi anni

- Obbligo di inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta.
- Obbligo di ripartire la detrazione in **dieci rate annuali di pari importo**.
- Esonero della presentazione dell'attestato di certificazione per la sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari.
- Obbligo per banche e Poste di operare una ritenuta d'acconto (4%) sui bonifici.
- Eliminazione obbligo di presentare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa che esegue i lavori.



L'agevolazione

- Detrazione fiscale dall'Irpef/Ires concessa quando si eseguono interventi di miglioramento all'efficienza energetica **edifici esistenti** in particolare per:
 - riduzione fabbisogno energetico per riscaldamento,
 - miglioramento termico dell'edificio,
 - installazione pannelli solari,
 - sostituzione impianti di climatizzazione invernale.
- **Detrazione fiscale ammessa entro il limite dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L'eventuale quota eccedente non potrà essere rimborsata.**



Limiti detrazioni per intervento

Riqualificazione energetica di edifici esistenti	€ 100.000
Involucro edifici	€ 60.000
Installazione di pannelli solari	€ 60.000
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000

Le detrazioni sono fruibili solamente per interventi eseguiti su edifici già esistenti sulla base della sua iscrizione al catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell'ICI/IMU.



Altre condizioni

Condizioni indispensabili per ottenere la detrazione sono:

- la sostituzione dell'impianto di riscaldamento e non la sua prima installazione;
- se l'intervento ottiene un frazionamento delle unità immobiliari, occorre realizzare un impianto centralizzato;
- nel caso di ristrutturazioni dove si ha demolizione e ricostruzione l'accesso si ha solo in caso di fedele ricostruzione;
- nel caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento la detrazione si applica solo alla parte già esistente.



Chi può usufruirne

- Le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni congiuntamente anche a:
 - i titolari di un diritto sull'immobile;
 - i condomini per ciò che riguarda le parti comuni;
 - gli inquilini;
 - coloro che detengono l'immobile in comodato.
- I Contribuenti che conseguono reddito d'impresa.
- Le associazioni tra professionisti.
- Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.



Note sulla titolarità immobile

- In caso di variazione onerosa o gratuita della titolarità dell'immobile durante il periodo di godibilità dell'agevolazione, le quote rimanenti potranno essere godute dal nuovo titolare.
- In caso di locazione o comodato il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario.
- In caso di decesso il beneficio si trasferisce, in toto, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.



Cumulabilità e aliquota IVA

- Queste detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi.
- Relativamente all'aliquota IVA in particolare occorre ricordare che:
 - per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è previsto un regime agevolato con IVA ridotta al 10%;
 - per la cessione di beni, l'aliquota IVA ridotta è applicabile solamente quando la fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto fino a concorrenza del valore della prestazione.



Quattro tipologie di interventi interessati all'agevolazione

- Interventi riguardanti la riqualificazione energetica di edifici già esistenti (detrazione fiscale massima pari a € 100.000).
- Interventi sugli involucri degli edifici (detrazione fiscale massima pari a € 60.000).
- L'installazione di pannelli solari (detrazione fiscale massima pari a € 60.000).
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione fiscale massima pari a € 30.000).



Riqualificazione energetica

- Per questi interventi è prevista una detrazione fiscale massima pari a **€ 100.000**.
- In questa tipologia d'intervento s'intende **qualsiasi tipo di lavoro che abbia lo scopo di migliorare la prestazione energetica dell'edificio**.
- Per "*climatizzazione invernale*" s'intende il fabbisogno di energia primaria necessaria a mantenere gli ambienti alla temperatura di progetto in regime di attivazione continua.



Involucri degli edifici

- Per questi interventi è prevista una detrazione fiscale massima pari a **€ 60.000**.
- Interventi su **strutture opache orizzontali e verticali, finestre ed infissi, portoni d'ingresso** che delimitano l'ambiente verso l'esterno o locali non riscaldati.
- Per gli infissi e l'involucro **la detrazione non si applica** se questi sono **già conformi agli indici richiesti**.
- Dal **1 gennaio 2008** non occorre più presentare attestato di qualificazione energetica per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi.



Pannelli solari

- Limite massimo detrazione pari a € 60.000.
- Pannelli per produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, per attività e servizi.
- La fruizione della detrazione è strettamente legata:
 - all'utilizzo di pannelli solari conformi alle normative UNI EN 12975 o UNI EN 12976 con certificazione di un Paese dell'Unione Europea e della Svizzera;
 - all'avere garanzia di cinque anni per pannelli e bollitori e di due anni per gli accessori e componenti tecnici;
- Dal 1 gennaio 2008 decade l'obbligo di presentare l'attestato di certificazione/qualificazione energetica installando pannelli solari.



Climatizzazione invernale

- Limite massimo detrazione pari a € 30.000.
- Utilizzabile per sostituzione parziale o integrale di impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
- Non è agevolabile l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisi.
- Sono agevolabili le trasformazioni di impianti autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore.
- Non è agevolabile la trasformazione da impianto centralizzato ad impianti autonomi.



Spese detraibili

- Per le precedenti tipologie d'intervento sono definite come **detraibili**:
 - le spese relative ai **lavori edili**;
 - le spese per prestazioni professionali necessarie a **realizzare gli interventi**;
 - le spese necessarie per acquisire la **certificazione energetica richiesta**.
- A partire dal **2011** è obbligatorio suddividere la somma spettante in **dieci rate annuali di pari importo**.



Certificazione necessaria

- Sono necessari i seguenti documenti:
 - l'asseverazione con cui dimostrare che l'intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
 - l'attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dopo i lavori;
 - La scheda informativa relativa agli interventi effettuati.
- La documentazione deve essere rilasciata da tecnici abilitati e iscritti ai rispettivi albi/collegi.
- Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva.



Documenti da trasmettere

- Entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre trasmettere all'ENEA:
 - copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica;
 - scheda informativa relativa ai lavori effettuati.
- Per data di fine lavoro s'intende la data di collaudo. Non è valida l'autocertificazione.
- La trasmissione deve avvenire accedendo al sito www.acs.enea.it da cui si otterrà una ricevuta informatica.
- L'invio cartaceo è ammesso solamente per lavori la cui complessità non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dalla stessa ENEA.



Come fare i pagamenti

- La prova del pagamento è:
 - per i soggetti non titolari di reddito la ricevuta del bonifico bancario o postale;
 - per i soggetti titolari di reddito d'impresa, esonerati dall'obbligo del bonifico, altra documentazione idonea.
- Nel caso di versamento con bonifico occorre indicare:
 - la causale del versamento;
 - il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
 - la Partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il bonifico.



Documenti da conservare

- Qual'ora l'Amministrazione Finanziaria ne faccia richiesta occorre esibire, quindi conservare:
 - l'asseverazione;
 - la ricevuta telematica inviata da ENEA;
 - i documenti fiscali comprovanti le spese sostenute;
 - per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico con cui si è effettuato il pagamento.
- L'Amministrazione finanziaria potrà comunque richiedere ulteriori documenti per verificare la corretta detrazione d'imposta.



Quadro sintetico adempimenti

Documenti	ad ENEA	• Scheda informativa • Certificazione energetica
	ad Agenzia delle Entrate	• Comunicazione se i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta
	da conservare	• Asseverazione • Ricevuta trasmissione documenti • Documenti fiscali • Ricevuta bonifico
Pagamenti	Contribuenti senza PIVA	• Bonifico bancario o postale
	altri Contribuenti	• Qualsiasi forma



Grazie per l'attenzione

- Paolo Zecchini
- Giacomo Rossi

